CAMERA DEI DEPUTATI N. 3066

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MANCUSO)

—

Nuove disposizioni in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

Presentato il 10 agosto 1995

ONOREVOLI DEPUTATI ! — 1. La competenza territoriale per i procedimenti nei quali un magistrato assume la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato è attualmente regolata dall'articolo 11 del codice di procedura penale.

La norma, recependo le indicazioni della Corte costituzionale in rapporto al previgente articolo 60 del vecchio codice di procedura penale, radica la competenza nel giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino a quello nel quale il magistrato esercita o esercitava le sue funzioni; tale distretto si individua, secondo l'articolo 1 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria o marittima tra i capoluoghi di distretto.

Il criterio, pur fissando la competenza *ex ante* e senza margini di discrezionalità in coerenza con il principio della precostituzione del giudice naturale (articolo 25 della Costituzione), non è rimasto immune da rilievi critici già durante i lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale. Infatti, il criterio adottato dall'articolo 11 del codice di procedura penale alimenta il sospetto che, derivandone una « competenza reciproca », l'esercizio dell'azione penale possa essere influenzato da valutazioni extraprocessuali, da rapporti interpersonali, da vicendevoli coperture o, al contrario, dal timore per un inquirente o per un giudicante di essere a sua volta soggetto ad indagini o provvedimenti ritorsivi. Si aggiungono, come ulteriori controindicazioni, sia l'eventualità che nei di-

stretti interessati dalla « competenza reciproca » pendano indagini simultanee circa la condotta dei magistrati impegnati in processi penali riguardanti terzi, sia il pericolo che capoluoghi di distretto « viciniori » rispetto ad una molteplicità di altri distretti assumano, di fatto, il ruolo di uffici « supercompetenti » in materia.

Tutto questo impone di riesaminare a fondo la scelta operata con il nuovo codice, in modo da garantire più efficacemente il prestigio, la credibilità e l'indipendenza dell'ordine giudiziario.

La necessità di una riflessione sull'assetto normativo vigente è stata anche prospettata in alcune pronunce della Corte costituzionale e in un messaggio del Presidente della Repubblica inviato alle Camere nel 1990.

2. Nel corso dell'XI legislatura, una proposta di legge (A.C. n. 2281), che ebbe il merito di avviare sul tema una discussione parlamentare, prevedeva l'adozione del metodo del sorteggio; ma tale criterio apparve macchinoso e non rispondente all'esigenza di assicurare un avvio spedito delle indagini che interessassero a vario titolo un magistrato. Infatti si rilevò, nel corso del dibattito parlamentare, che il sorteggio effettuato procedimento per procedimento non escludeva che in concreto si potesse determinare la medesima situazione di « reciprocità » tra uffici, ovvero che le indagini fossero portate a notevole distanza dal luogo di commissione del fatto-reato, in contrasto con le esigenze di economia processuale, di genuinità della prova e di tutela del diritto di difesa.

Sulla scorta di tali considerazioni ed in sintonia con le indicazioni formulate dal Consiglio superiore della magistratura, la II Commissione giustizia della Camera adottò un diverso e più valido criterio di tipo « circolare ». Ruotando a scalare nell'ambito di una tabella elencante tutti i distretti di corte d'appello, la competenza per i procedimenti in questione veniva ad essere radicata in un altro capoluogo, obiettivamente ed immediatamente indicato, senza incertezze o controindicazioni e senza attendere il responso di un sorteggio.

3. Tale soluzione è pienamente condivisibile: evita il pericolo di spostare le indagini in luogo lontano assicurando comunque una certa contiguità tra i distretti interessati, e non ripropone le incongruenze attuali, visto che la competenza è determinata « a catena » ma al di fuori di collegamenti « biunivoci ».

In quest'ottica, l'articolo 1 sostituisce integralmente l'articolo 11 del codice di procedura penale; tuttavia, non potendo, per motivi di tecnica legislativa, riportare nel codice il circuito delle competenze circolari, esso individua la competenza in altro distretto « determinato dalla legge », intendendosi con tale espressione l'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e la tabella allegata, l'uno e l'altra considerati e disciplinati dagli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge.

È considerata anche l'eventualità che il magistrato imputato, persona offesa o danneggiata sia venuto ad esercitare le proprie funzioni nel distretto competente in via tabellare: in questo caso si indica come competente l'ulteriore distretto designato dalla tabella istituita dall'articolo 3.

4. Da più parti è stata segnalata la necessità di estendere espressamente la disciplina dell'articolo 11 ai procedimenti nei quali il magistrato assume la mera veste di « persona sottoposta alle indagini », prima, cioè, della formulazione di una vera e propria imputazione. In astratto l'assunto si può condividere, in quanto le esigenze di tutela dell'imparzialità dell'azione giudiziaria ricorrono anche in questi casi. Tuttavia, a prescindere dal fatto che una diffusa prassi giudiziaria ritiene che l'articolo 11 del codice di procedura penale si applichi anche ai magistrati indagati, una formale interpolazione del medesimo articolo 11 (che si dovrebbe attuare inserendo la parola « indagato » nel corpo della norma) sembra superflua, ed anzi in contrasto con il dettato dell'articolo 61, comma 2, del codice, il quale estende all'indagato, salvo che sia diversamente stabilito, oltre ai « diritti » e alle « garanzie » previste per l'imputato

(articolo 61, comma 1), ogni altra disposizione processuale relativa al medesimo imputato.

In definitiva, l'innesto di quella previsione nell'articolo 11 rischierebbe di alimentare incertezze sulla stessa portata del comma 2, incertezze che è doveroso prevenire: operare quel chiarimento renderebbe necessaria, di conseguenza, una verifica dell'intero corpo del codice di procedura penale per accertare se ed in quale misura le disposizioni attinenti all'imputato si applicano anche all'indagato.

Infine l'articolo 4 detta una disciplina transitoria ancorata, per esigenze di economia processuale, all'intervenuta trasmissione degli atti al pubblico ministero competente in base alla disciplina anteriore.

5. Negli ultimi tempi si sono determinate numerose situazioni di grave disagio tra uffici giudiziari con competenza « reciproca » per procedimenti a carico di magistrati. Si tratta di situazioni, di cui talune con ampia rilevanza nazionale per i fatti oggetto di indagine e per la notorietà delle persone indagate, che hanno colpito l'opinione pubblica, giustamente allarmata per la forte incidenza negativa sulla credibilità dei singoli uffici comunque coinvolti nelle vicende giudiziarie. Tali situazioni hanno trovato eco nel Senato della Repubblica, ove, proprio in questi giorni (2 agosto 1995), è stata presentata una mozione con cui si invita il Governo ad intervenire sulla materia.

Il disegno di legge non comporta spese.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 11. - *(Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).* — 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro distretto di corte di appello individuato dalla legge, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni; in questo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto individuato dalla legge in riferimento alla nuova destinazione del magistrato.

2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1 ».

ART. 2.

1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«ART. 1. - *(Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).* — 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice,

l'individuazione del distretto nel cui capoluogo ha sede il giudice competente per i procedimenti riguardanti i magistrati avviene in base alla tabella A allegata al presente decreto legislativo ».

ART. 3.

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è allegata la seguente tabella:

« Tabella A – Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato:

da Roma a Perugia; da Perugia a Firenze; da Firenze a Genova; da Genova a Torino; da Torino a Milano; da Milano a Brescia; da Brescia a Venezia; da Venezia a Trento; da Trento a Trieste; da Trieste a Bologna; da Bologna ad Ancona; da Ancona a L'Aquila; da L'Aquila a Campobasso; da Campobasso a Bari; da Bari a Lecce; da Lecce a Potenza; da Potenza a Catanzaro; da Cagliari a Palermo; da Palermo a Caltanissetta; da Caltanissetta a Catania; da Catania a Messina; da Messina a Reggio Calabria; da Reggio Calabria a Catanzaro; da Catanzaro a Salerno; da Salerno a Napoli; da Napoli a Roma ».

ART. 4.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica a tutti i procedimenti in corso, per i quali non sia già intervenuta la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente in base alla disciplina precedente.